



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Francesco BELSANTI	Consigliere, relatore
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Patrizia IMPRESA	Consigliere
Fabio ALPINI	Primo Referendario
Rosaria DI BLASI	Referendario
Anna PETA	Referendario

nell'adunanza da remoto del 2 dicembre 2021;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 863 dell'11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le deliberazioni n. 60/2020, n. 85/2020 e n. 86/2020 di questa Sezione di controllo;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di Pescia (PT)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria;

VISTO il rendiconto 2020 con i suoi allegati, approvato dall'Ente con la delibera C.C. n. 66 del 4 giugno 2021 nonché gli ulteriori elementi acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATA la documentazione pervenuta insieme agli ulteriori elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le osservazioni formulate dal magistrato istruttore al termine dell'istruttoria;

VISTA la documentazione inviata dall'Ente in data 29 novembre nonché la nota depositata nel corso dell'adunanza pubblica;

UDITO il relatore, cons. Francesco Belsanti;

UDITI, nell'odierna adunanza pubblica, l'assessore alle finanze del Comune di Pescia Aldo Morelli e la dirigente del settore Finanziario, dott.ssa Barbara Menini;

FATTO

Con la Deliberazione n. 60/2020 dapprima e, successivamente, con le Deliberazioni n. 85/2020 e n. 86/2020, questa Sezione di controllo ha evidenziato la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune di Pescia, rappresentata dall'elevato ammontare del disavanzo di amministrazione, dal rilevante squilibrio di cassa e dal mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi del Piano di riequilibrio pluriennale.

In particolare, con la Deliberazione n. 60/2020, la Sezione ha accertato, al termine dell'esercizio 2016:

- un disavanzo di amministrazione di euro 10.972.819,90 (parte disponibile negativa) di cui euro 3.878.174,02 quale disavanzo della gestione ed euro 7.094.645,88 quale disavanzo da riaccertamento straordinario;
- la mancata realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di riequilibrio finanziario al 31 dicembre 2016;
- il grave squilibrio di cassa.

Conseguentemente, la Sezione ha disposto per il Comune di Pescia l'adozione delle necessarie misure correttive.

Tali misure sono state adottate dall'Ente con le delibere di C.C. nn. 87-88 del 2021 con cui sono stati riapprovati i risultati di amministrazione degli esercizi 2015 e 2016 nei termini indicati dalla Sezione e, per gli effetti da ciò conseguenti, quelli dei successivi esercizi 2017, 2018 e 2019. Quest'ultimo, in particolare, è stato rettificato nella sua composizione interna nei termini di seguito evidenziati:

Tab. n.1 - Rendiconto esercizio 2019

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	ANTE PRONUNCIA	POST PRONUNCIA
	7.735.916,38	7.735.916,38
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019		
Parte accantonata		
Fondo anticipazioni di liquidità	4.750.832,13	4.750.832,13
Fondo perdite società partecipate	217.499,00	217.499,00
Altri accantonamenti	4.442,32	4.442,32
FCDE	10.740.750,02	10.740.750,02
Totale parte accantonata (B)	15.713.523,47	15.713.523,47
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da legge e principi contabili	1.286.792,54	1.599.901,48
Vincoli derivanti da trasferimenti	395.836,91	395.836,91
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	552.486,16	555.605,96
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	84.168,48	84.168,48
Altri vincoli	-	-
Totale parte vincolata (C)	2.319.284,09	2.635.512,83
Parte destinata agli investimenti	32.767,43	32.767,43
Totale parte destinata agli investimenti (D)	32.767,43	32.767,43
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-10.329.658,61	-10.645.887,35

L'andamento del disavanzo nell'ultimo triennio considerato è esposto nella tabella che segue:

Tab. n. 2 - Disavanzo 2017/2019

Esercizio	Disavanzo totale	Di cui: da riaccertamento straordinario	Di cui: disavanzo ordinario
31/12/2017	9.784.152,48	6.841.265,67	2.942.886,81
31/12/2018	9.167.824,65	6.587.885,46	2.579.939,19
31/12/2019	10.645.887,35	6.334.505,25	4.311.382,10

Il disavanzo registrato al termine dell'esercizio 2019 è stato, poi, dall'Ente scomposto in considerazione della "provenienza" dello stesso:

- euro 6.334.505,25 quale disavanzo da riaccertamento straordinario;
- euro 670.834,18 quale quota residuale da ripianare mediante il Piano di riequilibrio pluriennale;
- euro 2.826.343,94 quale disavanzo per maggior accantonamento al FCDE da ripianare in quindici anni, come da deliberazione C.C. n. 72 del 31 agosto 2020, in quote di euro 188.423,00;
- euro 497.975,24 quale disavanzo della gestione ordinaria (ripianto con Deliberazione C.C. n. 63 del 15 luglio 2020);
- euro 316.228,74, quale disavanzo derivante dalla gestione ordinaria, determinato dalla pronuncia n. 60/2020 di questa Sezione (ossia, secondo l'Ente, ciò che rimarrebbe del disavanzo di gestione rilevato al termine dell'esercizio 2016, pari ad euro 2.181.291,27, comprensivo del maggior accantonamento al FCDE) da ripianare per euro 148.066,22 nel 2020, euro 62.752,98 nel 2021 ed euro 105.409,54 nel 2022.

Relativamente al disavanzo ordinario, l'Ente ha, poi, individuato un piano di rientro che per l'esercizio 2020 prevedeva i seguenti obiettivi:

Tab. n. 3 - Obiettivo ripiano al 31 dicembre 2020 (prime misure correttive)

Tipo disavanzo	disavanzo al 31/12/2019	da ripianare nell'esercizio 2020	disavanzo da realizzare al 31 dicembre 2020
PRP	670.834,18	240.808,66	430.025,52
da FCDE	2.826.343,94*	-	2.826.343,94
disavanzo gestione 2019	497.975,24	497.975,24	-
da pronuncia corte	316.228,74	148.066,22	168.162,52
totale disavanzo	4.311.382,10	886.850,12	3.424.531,98

*il maggior disavanzo da accantonamento al FCDE viene ripianato a partire dal bilancio 2021.

Nulla veniva evidenziato dall'Ente, invece, relativamente allo squilibrio di cassa ed alle misure necessarie a ripristinare la sana gestione della liquidità.

Successivamente, la Sezione ha provveduto all'esame delle misure correttive con la deliberazione n. 85/2020 (alla quale si rinvia per una completa lettura delle problematiche emerse), rilevando l'erronea determinazione del disavanzo da maggior accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ex art. 39-quater, comma 1, del D.L. n. 162/2019¹.

¹ "Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo

Pertanto, a fronte di un disavanzo ex art. 39-quater calcolato dall'Ente in euro 2.826.343,94, la Sezione ha provveduto a rideterminare lo stesso in euro 961.281,49. La differenza di euro 1.865.062,45 rispetto al valore individuato dall'Ente rappresenta una ulteriore quota di disavanzo di amministrazione ordinario.

Conseguentemente, l'Ente ha adottato ulteriori misure correttive con le coeve delibere di C.C. n. 40 e 42 del 31 marzo 2021: con la prima ha riapprovato il risultato di amministrazione e il disavanzo nei termini indicati dalla Sezione mentre con la seconda (di approvazione del bilancio di previsione triennale 2021/2023) ha provveduto ad individuare il ripiano delle diverse quote nei termini indicati dalla seguente tabella:

Tab. n. 4 - Riparto disavanzo e obiettivo al 31 dicembre 2020 (nuove misure correttive)

DISAVANZO DA RIPIANARE IN BASE ALL'ART. 39-QUATER DEL D.L. 162/2019: € 961.281,41 in 15 anni dal 2021				
	2020	2021	2022	2023
disavanzo definitivo al 31/12/2019 da ripianare (961.281,41/15)		64.085,43	64.085,43	64.085,43
DISAVANZO DA RIPIANARE IN BASE ALL'ART. 188 DEL D. LGS. 267/2000: € 2.679.266,51				
	2020	2021	2022	2023
disavanzo ordinario al 31/12/2019 (2.679.266,51/3)				
Ripianato con delibera di C.C. n. 63 del 15.07.2020: € 497.975,24	165.991,75	165.991,75	165.991,74	
Ripianato con delibera di C.C. n. 88 del 30.09.2020: € 316.228,74	148.066,22	62.752,98	105.409,54	
Ripiano maggior disavanzo da Corte dei Conti: €. 1.865.062,53	-	497.518,65	316.157,84	1.051.386,04
	314.057,97	726.263,38	587.559,12	1.051.386,04

Sulla base delle ultime determinazioni dell'Ente, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 avrebbe dovuto, pertanto, presentare un disavanzo ordinario pari ad euro 3.756.515,47 (disavanzo ordinario registrato al termine dell'esercizio 2019 pari ad euro 4.311.382,10 meno le quote di ripiano indicate nelle tabelle nn. 3 e 4) come evidenziato nella tabella che segue.

Tab. n. 5 - Obiettivo ripiano al 31 dicembre 2020 (seconde misure correttive)

Tipologia disavanzo	disavanzo al 31/12/2019	da ripianare nell'esercizio 2020
PRP	670.834,18	240.808,66
da FCDE	961.281,49	-
disavanzo gestione 2019	497.975,24	165.991,75
da pronuncia corte	316.228,74	148.066,22
disavanzo deliberazione n. 85/2020	1.865.062,45	
totale disavanzo	4.311.382,10	554.866,63

crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assediato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti"

Quanto alla gestione della cassa, la Sezione con la deliberazione n. 86 (relativa alla verifica della realizzazione degli obiettivi intermedi del Piano di riequilibrio pluriennale) ha messo in luce il permanere del grave squilibrio di cassa che al 31 dicembre 2019 presenta un saldo negativo pari ad euro 2.841.252,98 (squilibrio che caratterizza l'Ente da ormai molti anni), strettamente legato allo squilibrio finanziario (per i motivi e l'analisi si rinvia alla citata deliberazione n. 86/2020). Lo squilibrio è rappresentato dalla tabella che segue.

Tab. n. 6 - Squilibrio di cassa 2013/2019

esercizio finanziario	fondi vincolati non ricostituiti al 31 dicembre	anticipazione non restituita al 31 dicembre	squilibrio di cassa
2013	1.527.080,95	1.919.522,21	3.446.603,16
2014	1.257.676,68	2.337.925,96	3.595.602,64
2015	813.068,92	3.446.175,48	4.259.244,40
2016	2.754.855,87	1.746.539,87	4.501.395,74
2017	3.504.989,04	1.768.623,32	5.273.612,36
2018	2.808.626,75	777.687,61	3.586.314,36
2019	800.150,34	2.041.102,64	2.841.252,98

Alla luce del quadro appena descritto il magistrato istruttore, come previsto dalle deliberazioni n. 85 e 86 di questa Sezione, ha effettuato il monitoraggio relativo agli esercizi 2017, 2018 e 2019 in quanto le decisioni assunte dall'Ente con le delibere di C.C. n. 86 e 86 hanno avuto come base di riferimento i dati contabili approvati nei rendiconti dall'Ente e verificati dalla Sezione solo con riferimento al FCDE. Inoltre, avendo l'Ente in corso una procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis del TUEL (sui cui obiettivi intermedi la Sezione si è espressa negativamente con la citata deliberazione n. 86) il magistrato istruttore ha ritenuto necessario estendere il monitoraggio anche all'esercizio 2020 al fine di aggiornare i dati contabili e conoscere la reale situazione finanziaria dell'Ente. La verifica ha riguardato il valore del risultato di amministrazione e la sua composizione (poste accantonate, vincolate e destinate in bilancio), nonché la situazione relativa allo squilibrio di cassa.

E' emerso come nell'esercizio 2018 l'Ente abbia calcolato erroneamente il fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre. La dirigente del servizio finanziario, nel ricostruire i movimenti del Fondo pluriennale vincolato, ha verificato come il riaccertamento ordinario (delibera di Giunta Comunale concernente il riaccertamento ordinario n. 82 del 09.04.2019) non avesse comportato alcuna modifica in contabilità al FPV al 31 dicembre 2018; inoltre, nella delibera G.C. citata venivano riportati valori del FPV che in realtà nella contabilità andavano a sommarsi a quelli già stanziati col rendiconto 2018. Pertanto, l'Ente ha provveduto ad una verifica puntuale di ogni singolo capitolo ricompreso nel FPV in entrata, concludendo per la correttezza del valore registrato nel 2019, con la necessità di rettificare il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, pari ad euro 6.767.490,58, con un peggioramento di euro 956.970,77 rispetto al risultato precedentemente determinato, pari ad euro 7.724.461,35.

E' stata, poi, riscontrata la mancata apposizione del vincolo di competenza relativamente ai proventi da parcheggi: l'Ente non ha mai provveduto a deliberare i

vincoli dei proventi da parcheggi, né ad indicare le quote non utilizzate nei vincoli derivanti da leggi e principi contabili, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D. Lgs. 285/1992, cd. Codice della Strada. Pertanto, è stato richiesto all'Ente di indicare i proventi da parcheggi accertati in ciascun esercizio, nonché le spese impegnate nei medesimi esercizi riconducibili alla tipologia prevista dalla legge, al fine di verificare l'ammontare delle somme da vincolare (ferma restando l'irregolarità riscontrata). I dati riportati dalla documentazione sono rappresentati nelle tabelle che seguono:

Tab. 7 - Parcheggi 2017

accertamenti parcheggi 2017		308.812,27
cap	descrizione	Impegni
101721	SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI	104.194,00
103116	MAN. SEGNALETICA	1.037,00
103322	QUOTA A CARICO ENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	118.627,00
103023	SPESA PER AFFITTO AREA RFI	9.049,45
103026	FITTO PARCHEGGIO STAZIONE	18.300,00
103114	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNAL.	17.167,52
103018	MAN. ORD. STRADE E PIAZZE	41.000,00
totale impegnato		309.374,97
accertamenti da vincolare		-562,70

Tab. 8 - Parcheggi 2018

accertamenti parcheggi 2018		298.639,97
cap	descrizione	Impegni
101721	SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI	94.110,04
103116	MAN. SEGNALETICA	
103322	QUOTA A CARICO ENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	
103023	SPESA PER AFFITTO AREA RFI	9.012,45
103026	FITTO PARCHEGGIO STAZIONE	18.300,00
103114	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNAL.	15.000,00
103018	MAN. ORD. STRADE E PIAZZE	37.899,79
103020	MAN. VIABILITA'	9.949,98
101732	NOLEGGIO ATTREZZ. CONTROLLO TRAFFICO SEM	15.000,00
totale impegnato		199.272,26
accertamenti da vincolare		99.367,71

Tab. 9 - parcheggi 2019

accertamenti parcheggi 2019		314.007,13
cap	descrizione	Impegni
101721	SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI	95.000,00
103116	MAN. SEGNALETICA	
103322	QUOTA A CARICO ENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	
103023	SPESA PER AFFITTO AREA RFI	9.012,45
103026	FITTO PARCHEGGIO STAZIONE	18.300,00
103114	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNAL.	
103018	MAN. ORD. STRADE E PIAZZE	68.000,00
103020	MAN. VIABILITA'	6.700,00
101732	NOLEGGIO ATTREZZ. CONTROLLO TRAFFICO SEM	60.000,00
totale impegnato		257.012,45
accertamenti da vincolare		56.994,68

Tab. 10 - Parcheggi 2020

accertamenti parcheggi 2020		174.091,66
cap	descrizione	Impegni
101721	SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI	86.526,50
103116	MAN. SEGNALETICA	8.062,00
103322	QUOTA A CARICO ENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00
103023	SPESA PER AFFITTO AREA RFI	9.012,45
103026	FITTO PARCHEGGIO STAZIONE	18.300,00
103114	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNAL.	20.435,50
103018	MAN. ORD. STRADE E PIAZZE	32.000,00
103020	MAN. VIABILITA'	0,00
totale impegnato		174.336,45
accertamenti da vincolare		-244,79

Infine, la dirigente del servizio finanziario ha rappresentato l'impossibilità di individuare le ragioni dei vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per un ammontare di euro 84.168,48 (in tutti gli esercizi considerati). Infatti, dopo aver esaminato la documentazione in possesso degli uffici ed aver sentito anche i responsabili delle precedenti gestioni (dirigente e Sindaco), non è stato trovato alcun riscontro di tali vincoli (ed è stata perciò ipotizzata la possibilità di svincolare tali somme già a decorrere dall'esercizio 2017).

Gli esiti della verifica sono riportati nelle tabelle che seguono.

Tab. n 11 - Esercizio 2017

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	Ante n.85/2020	pronuncia	Pronuncia n. 85/2020	monitoraggio n.85/2020	post	pron.
Composizione risultato amm. al 31 dicembre 2017:	10.296.377,25		10.296.377,25			10.296.377,25
Parte accantonata						
Fondo anticipazioni di liquidità	5.021.254,39		5.021.254,39			5.021.254,39
Fondo perdite società partecipate	217.499,00		217.499,00			217.499,00
Altri accantonamenti	9.611,18		9.611,18			9.611,18
FCDE	8.216.363,87		10.081.426,40			10.081.426,40
Totale parte accantonata (B)	13.464.728,44		15.329.790,97			15.329.790,97
Parte vincolata						
Vincoli derivanti da legge e principi contabili	1.856.534,94		2.169.643,88			2.123.134,15
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.876.662,41		1.876.662,41			1.892.148,18
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	584.376,76		587.496,56			587.496,55
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	84.168,48		84.168,48			84.168,48
Altri vincoli	-		-			-
Totale parte vincolata (C)	4.401.742,59		4.717.971,33			4.686.947,36
Parte destinata agli investimenti	32.767,43		32.767,43			32.767,43
Totale parte destinata agli investimenti (D)	32.767,43		32.767,43			32.767,43
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-	7.602.861,21	-	9.784.152,48	-	9.753.128,51

Tab. n. 12 - Esercizio 2018

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018(A)	Ante pronuncia n. 85/2020	Pronuncia n. 85/2020	Monitoraggio post pron. N. 85/2020
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:	7.724.461,35	7.724.461,35	6.767.490,58
Parte accantonata			
Fondo anticipazioni di liquidità	4.888.142,21	4.888.142,21	4.888.142,21
Fondo perdite società partecipate	217.499,00	217.499,00	217.499,00
Altri accantonamenti	1.512,98	1.512,98	1.512,98
FCDE	6.933.689,55	8.798.752,08	8.798.752,08
Totale parte accantonata (B)	12.040.843,74	13.905.906,27	13.905.906,27
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da legge e principi contabili	1.208.660,97	1.521.769,91	1.878.591,14
Vincoli derivanti da trasferimenti	395.836,91	395.836,91	192.615,86
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	948.717,20	951.837,00	276.670,03
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	84.168,48	84.168,48	84.168,48
Altri vincoli	-	-	-
Totale parte vincolata (C)	2.637.383,56	2.953.612,30	2.432.045,51
Parte destinata agli investimenti	32.767,43	32.767,43	32.767,43
Totale parte destinata agli investimenti (D)	32.767,43	32.767,43	32.767,43
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 6.986.533,38	- 9.167.824,65	- 9.603.228,63

Tab. n. 13 – Esercizio 2019

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	Ante pronuncia n. 85/2020	Pronuncia n. 85/2020	Monitoraggio post pron. N. 85/2020
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:	7.735.916,38	7.735.916,38	7.735.916,38
Parte accantonata			
Fondo anticipazioni di liquidità	4.750.832,13	4.750.832,12	4.750.832,12
Fondo perdite società partecipate	217.499,00	217.499,00	217.499,00
Altri accantonamenti	4.442,32	4.442,32	4.442,32
FCDE	10.740.750,02	10.740.750,02	10.740.750,02
Totale parte accantonata (B)	15.713.523,47	15.713.523,46	15.713.523,46
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da legge e principi contabili	1.286.792,54	1.599.901,48	1.871.939,09
Vincoli derivanti da trasferimenti	395.836,91	395.836,91	147.712,02
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	552.486,16	555.605,96	203.838,57
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	84.168,48	84.168,48	84.168,48
Altri vincoli	-	-	-
Totale parte vincolata (C)	2.319.284,09	2.635.512,83	2.307.658,16
Parte destinata agli investimenti	32.767,43	32.767,43	32.767,43
Totale parte destinata agli investimenti (D)	32.767,43	32.767,43	32.767,43
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 10.329.658,61	- 10.645.887,34	- 10.318.032,67

Tab. n. 14 – Esercizio 2020

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	Approvato dall'Ente prima del monitoraggio	Dopo Monitoraggio post pron. N. 85/2021
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020	9.698.671,75	9.698.671,75
Parte accantonata		
Fondo anticipazioni di liquidità	4.609.139,80	4.609.139,80
Fondo perdite società partecipate	217.499,00	217.499,00
Altri accantonamenti	7.371,66	7.371,66
FCDE	10.474.913,50	10.474.913,50
Totale parte accantonata (B)	15.308.923,96	15.308.923,96
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da legge e principi contabili	1.404.928,36	1.676.965,97
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.230.976,39	1.004.486,84
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.096.822,80	745.055,41
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	84.168,48	84.168,48
Altri vincoli	-	-
Totale parte vincolata (C)	3.816.896,03	3.510.676,70
Parte destinata agli investimenti	49.776,73	49.776,73
Totale parte destinata agli investimenti (D)	49.776,73	49.776,73
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 9.476.924,97	- 9.170.705,64

Le tabelle evidenziano le differenze rispetto alle precedenti rideterminazioni: per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 in raffronto con i risultati indicati nelle deliberazioni della Sezione n. 60/2020 e n. 85/2020; per l'esercizio 2020 con riferimento al rendiconto approvato dall'Ente.

Per ciò che concerne lo squilibrio di cassa, al termine dell'esercizio 2020 lo stesso registra un saldo negativo di oltre tre milioni di euro derivante dalla mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria al termine dell'esercizio per euro 2.382.312,31 e dalla mancata ricostituzione dei fondi vincolati per euro 795.051,95.

Inoltre, nel corso della verifica è emerso come l'Ente non abbia considerato vincolate per cassa le entrate derivanti da violazione al codice della strada.

La ricostruzione della gestione delle entrate in esame ha permesso di verificare l'ammontare delle risorse da vincolare. Le tabelle che seguono danno conto del lavoro svolto.

Tab. n. 15 – Accertamenti, impegni e pagamenti proventi cds anno 2017

accertato	633.698,13
fcde a consuntivo	167.746,00
accertato meno fcde	465.952,13
totale al 50% da destinare	232.976,07
totale impegnato	266084,53
totale pagato	249854,44
da vincolare	-16.878,38

Tab. n. 16 – Accertamenti, impegni e pagamenti proventi cds anno 2018

accertato	534.461,82
fcde a consuntivo	161.182,18
accertato meno fcde	373.279,64
totale al 50% da destinare	186.639,82
totale impegnato	200.989,63
totale pagato	146.478,57
da vincolare	40.161,25

Tab. n. 17 – Accertamenti, impegni e pagamenti proventi cds anno 2019

accertato	542.918,73
fcde a consuntivo	233.947,58
accertato meno fcde	308.971,15
totale al 50% da destinare	154.485,58
totale impegnato	199.794,93
totale pagato	151.070,34
da vincolare	3.415,24

Tab. n. 18 – Accertamenti, impegni e pagamenti proventi cds anno 2020

accertato	394.734,54
fcde a consuntivo	244.006,09
accertato meno fcde	150.728,45
totale al 50% da destinare	75.364,23
totale impegnato	227.486,80
totale pagato	115.398,45
da vincolare	-40.034,23

Infine, a completamento delle verifiche sugli squilibri di cassa, sono stati analizzati i dati relativi alle riscossioni di alcune delle maggiori entrate correnti riferite al Tit. I ed al Tit. III, ricavati dagli allegati al rendiconto.

Tab. n. 19 – Entrata Tit. I, Tipologia 101

imposte tasse proventi ass.	accertamenti competenza	incassi competenza	% incasso competenza	residui	incassi su residui	% incassi residui
2017	10.794.785,37	7.123.332,65	66%	9.636.439,55	2.209.344,89	23%
2018	10.725.902,25	7.133.574,74	67%	10.664.655,62	2.912.594,21	27%
2019	11.208.940,15	7.786.868,30	69%	9.655.982,76	2.221.209,70	23%
2020	10.932.641,13	5.855.073,56	54%	10.576.316,71	2.636.753,97	25%

Tab. n. 20 – Entrata Tit. III, Tipologia 200

Prov. attività controllo e repressione	accertamenti competenza	incassi competenza	% incasso competenza	residui	incassi su residui	% incassi residui
2017	697.082,25	292.636,16	42%	3.136.274,52	145.297,95	5%
2018	574.798,76	328.256,53	57%	3.191.081,17	84.872,78	3%
2019	585.968,98	286.436,94	49%	2.605.721,00	99.415,84	4%
2020	570.325,29	389.408,73	68%	2.397.911,54	56.760,96	2%

DIRITTO

Come già evidenziato nelle deliberazioni di questa Sezione nn. 60, 85 e 86 del 2020, il Comune di Pescia versa in una situazione finanziaria gravemente compromessa dal rilevante disavanzo di amministrazione e dal considerevole squilibrio di cassa.

Situazione che si protrae ormai da molti anni e che ha costretto l'Ente ad adottare la procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 bis del Tuel.

Gli esiti del monitoraggio sui rendiconti riferiti alle annualità 2017/2020 hanno confermato le criticità rilevate dalle predette delibere, sia pur con le precisazioni che saranno di seguito descritte.

1) Risultato di amministrazione e disavanzo

Il monitoraggio sui rendiconti 2017/2020 ha consentito di ricostruire nel dettaglio il risultato di amministrazione e la sua composizione.

L'analisi condotta dal magistrato istruttore e dalla dirigente del servizio finanziario del Comune di Pescia ha consentito di evidenziare le irregolarità riferite al fondo pluriennale vincolato ed alle poste vincolate per legge (proventi da parcheggi)

nonché di eliminare numerosi errori nelle scritture contabili rendendo possibile l'emersione di un risultato di amministrazione chiaro nel suo ammontare e nella sua composizione.

Per comodità espositiva si riporta la tabella relativa all'esercizio 2020 che funge da parametro per le considerazioni relative allo stato di salute dell'Ente.

Tab. n. 21 – Esercizio 2020

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	Approvato dall'Ente prima del monitoraggio	Dopo Monitoraggio post pron. N. 85/2021
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020	9.698.671,75	9.698.671,75
Parte accantonata		
Fondo anticipazioni di liquidità	4.609.139,80	4.609.139,80
Fondo perdite società partecipate	217.499,00	217.499,00
Altri accantonamenti	7.371,66	7.371,66
FCDE	10.474.913,50	10.474.913,50
Totale parte accantonata (B)	15.308.923,96	15.308.923,96
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da legge e principi contabili	1.404.928,36	1.676.965,97
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.230.976,39	1.004.486,84
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.096.822,80	745.055,41
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	84.168,48	84.168,48
Altri vincoli	-	-
Totale parte vincolata (C)	3.816.896,03	3.510.676,70
Parte destinata agli investimenti	49.776,73	49.776,73
Totale parte destinata agli investimenti (D)	49.776,73	49.776,73
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 9.476.924,97	- 9.170.705,64

Sul risultato finale può avere ulteriore incidenza l'eventuale cancellazione dei vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, pari ad euro 84.168,48 per i quali, come evidenziato nella parte in fatto, la dirigente del servizio finanziario non è riuscita ad individuare alcuna scrittura contabile che li giustificasse.

Allo stato degli atti, però, la Sezione non può che riferirsi alle risultanze del monitoraggio salvo verificare gli effetti dell'eventuale cancellazione dei predetti vincoli se e quando l'Amministrazione comunale procederà in tal senso.

Il disavanzo registrato al termine dell'esercizio 2020 deve essere, poi, così scomposto:

- disavanzo da riaccertamento straordinario per euro 6.081.125,04;
- disavanzo ex art. 39-quater, comma 1, del D.L. n. 162/2019 per euro 961.281,49;
- disavanzo ordinario per euro 2.128.299,11.

La tabella che segue pone in relazione il disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2020 con quello registrato nell'esercizio precedente.

Tab. n. 22 – Divanzo a seguito del monitoraggio

andamento del disavanzo dopo monitoraggio				
disavanzo al	disavanzo totale	Disavanzo da riaccert. straor.	disavanzo ordinario	disav. ordinario al netto disav. ex art. 39-quater
31/12/2019	10.233.864,21	6.334.505,25	3.899.358,96	2.938.077,47
31/12/2020	9.170.705,64	6.081.125,04	3.089.580,60	2.128.299,11

Relativamente al disavanzo ordinario rilevante ai fini della valutazione del piano di riequilibrio pluriennale, la tabella evidenzia un miglioramento del saldo

accertato al termine dell'esercizio 2020, rispetto all'esercizio precedente, per un ammontare di euro 809.778,36. Ciò nonostante, lo squilibrio finanziario in cui versa l'Ente appare ancora significativo. Basti pensare che secondo il piano di riequilibrio pluriennale l'Ente avrebbe dovuto registrare al 31 dicembre 2020 un disavanzo di euro 430.025,52 (la differenza tra saldo obiettivo e saldo realizzato al 3 dicembre 2020 ammonta a circa un milione e settecentomila euro).

Il valore del disavanzo manifesta la gravità della situazione se solo si consideri che la chiusura del piano di riequilibrio è prevista al termine dell'esercizio 2022, ossia tra poco più di un anno (e con due rendiconti da approvare: il 2021 e il 2022).

Non appare possibile, infatti, secondo la normativa vigente, prevedere un termine più ampio per il recupero del disavanzo come invece sembrerebbe ipotizzare il Comune di Pescia che con la delibera n. 60/2020 prima (con le prime misure correttive: si veda la tab. n. 3) e con la delibera n. 85/2020 dopo (con le seconde misure correttive: si veda la tab. n. 5), ha ritenuto di poter ripianare il disavanzo ordinario (distinguendo tra la quota relativa al piano di riequilibrio pluriennale, la quota accertata dalla Sezione e la quota qualificata come maggior disavanzo della gestione di competenza) in un arco temporale che si estende sino al bilancio 2023, e quindi oltre il termine previsto dal piano di riequilibrio pluriennale (nel bilancio 2023 è prevista la copertura di una quota di disavanzo pari a euro 1.051.386,04).

La scelta operata dall'Ente non appare ammissibile in quanto il disavanzo ordinario, registrato al termine di ciascun esercizio considerato nel monitoraggio, va considerato nella sua unitarietà e va inquadrato quale disavanzo ordinario da ripianare per mezzo del piano di riequilibrio pluriennale.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (4.2) prevede la disciplina relativa all'adozione dei piani di rientro pluriennali e individua la possibilità di distinguere nel corso della procedura ulteriori disavanzi (punto 9.2.25 e seguenti).

In particolare, il principio contabile dispone come il piano di rientro debba individuare puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, al fine di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio (le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella Nota integrativa al bilancio di previsione).

Il principio specifica ancora che *“è considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell'esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella Nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui ai paragrafi 9.11.7 e 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce”*; ed ancora *“l'ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, indicato come “Disavanzo dell'esercizio N” nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione. Nei casi in cui non è possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del*

disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso.

Dalla documentazione in atti non si può desumere la distinzione tra disavanzo da ripianare con il piano pluriennale e l'ulteriore disavanzo. In ogni caso, sempre il principio contabile, dispone che *"...l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, **non oltre la scadenza del piano di rientro in corso**".*

Pertanto, qualunque sia la conclusione che si voglia adottare, il disavanzo registrato dall'Ente non può che trovare il proprio completo ripiano entro il 31 dicembre 2022.

Tale disavanzo non è imputabile a fattori eccezionali o sopravvenuti bensì alla "qualità" delle entrate destinate al ripiano del disavanzo.

Due delle azioni principali che avrebbero dovuto consentire all'Ente di ripianare il disavanzo erano rappresentate:

- da una maggiore iscrizione in bilancio del fondo svalutazione crediti (oggi FCDE);
- dal recupero evasione tributaria (con affidamento parziale ed in via sperimentale a soggetto esterno in supporto al lavoro d'ufficio);

Quanto al FCDE, già nella deliberazione n. 86/2020 questa Sezione ha avuto modo di osservare come il comportamento dell'Ente, negli esercizi 2015/2019, sia stato tutt'altro che prudente e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, avendo esso finanziato parte della propria spesa corrente con entrate di dubbia realizzazione non sterilizzate adeguatamente nel FCDE (mediante ricorso alle riduzioni previste dai principi contabili: 36% nel 2015, 55% nel 2016, 70% del 2017, 80% nel 2018 e 90% nel 2019, ma che gli stessi principi hanno subordinato al prudente apprezzamento degli Enti al fine di non rinviare al futuro disavanzo potenziale). Tali determinazioni hanno, poi, inciso anche sull'accantonamento del FCDE nel risultato di amministrazione avendo l'Ente fatto ricorso al metodo semplificato con la conseguente emersione di un rilevante disavanzo al 31 dicembre 2019 ("sterilizzato" nei suoi effetti dall'intervento del legislatore con il più volte citato art. 39 quater).

Per ciò che concerne le entrate correnti, sulle quali era ed è basato il piano di riequilibrio pluriennale, i dati di bilancio sono impietosi nella loro evidenza. Già nella deliberazione n. 86 era riportato un dettaglio della capacità di incasso dell'Ente relativamente alle entrate correnti.

Con riferimento agli esercizi considerati dal monitoraggio i dati ricavati dagli allegati al rendiconto, riportati nella parte in fatto, hanno evidenziato e confermato la cronica incapacità di realizzare le proprie entrate soprattutto per ciò che concerne la gestione dei residui.

Nel rinviare ogni valutazione sulla realizzazione degli obiettivi previsti dal piano di riequilibrio pluriennale in sede di esame ex art. 243 bis, la Sezione, alla luce dei dati contabili registrati al termine dell'esercizio 2020 non può che esprimere un giudizio negativo sulla situazione finanziaria dell'Ente.

L'ammontare del disavanzo, le sue cause, il tempo residuo rispetto alla conclusione del piano di riequilibrio sono elementi che indirizzano l'Ente verso il dissesto finanziario.

2) Squilibrio di cassa e disavanzo

Ma il disavanzo di amministrazione, a parere di questo Collegio, non rappresenta neanche il dato maggiormente negativo. Il dato che maggiormente evidenzia la condizione prossima al dissesto finanziario è rappresentato dallo squilibrio di cassa che, al termine dell'esercizio 2020, ammonta ad euro 3.220.940,75 ed è così composto:

- euro 2.382.312,31 quale anticipazione di tesoreria non restituita al termine dell'esercizio;
- euro 838.628,44 quali fondi a destinazione vincolata non ricostituiti al termine dell'esercizio.

Per questi ultimi, l'esame dei dati contabili ha evidenziato come l'Ente non abbia considerato a destinazione vincolata le entrate derivanti dalle sanzioni al codice della strada. La verifica, pertanto, ha consentito di rilevare che per gli esercizi 2018 e 2019 l'Ente avrebbe dovuto vincolare per cassa, rispettivamente, euro 40.161,25 ed euro 3.415,24.

Come evidenzia la tabella che segue, lo squilibrio è costante, nella sua gravità, nel corso dell'ultimo triennio (con un peggioramento nell'esercizio 2020 rispetto all'esercizio precedente).

Tab. n. 23 -

esercizio	2018	2019	2020
anticipazione di tesoreria non restituita al termine dell'esercizio	777.687,61	2.041.102,64	2.382.312,31
fondi a destinazione vincolata non ricostituiti al termine dell'esercizio	2.808.626,75	800.150,34	838.628,44
totale squilibrio	3.586.314,36	2.841.252,98	3.220.940,75

E la situazione non sembra migliorata nel corso dell'esercizio 2021 considerando il dato al 30 settembre 2021 (se pur un aspetto positivo è presente in quanto appaiono sensibilmente ridotti i tempi medi di pagamento e, conseguentemente, i debiti da pagare sino alla fine dell'esercizio).

Tab. n. 24- Anticipazione di cassa al 30 settembre

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 30/09/N			
	2019	2020	2021
anticipazione utilizzata	4.213.371,38	4.597.070,13	4.374.231,93
tempi medi di pagamento del terzo trimestre	45,33	32,03	3,37
documenti aperti da pagare	2.132.218,84	2.426.621,50	1.307.838,55

Le cause dello squilibrio sono già state anticipate nell'esame del disavanzo finanziario. L'Ente, nel corso degli esercizi successivi all'adozione del piano di riequilibrio ha provveduto solo formalmente a coprire le quote di disavanzo, realizzando avanzi di competenza di parte corrente. Purtroppo, non incassando le proprie entrate, le spese correnti sono state di fatto finanziate ricorrendo all'anticipazione di tesoreria (ed ai fondi a destinazione vincolata) in modo continuo e senza riuscire a restituire la stessa al termine dell'esercizio. Pertanto, lo squilibrio di cassa ha nascosto lo squilibrio finanziario (si è già detto delle criticità riferite all'utilizzo delle riduzioni previste dai principi contabili nella determinazione del FCDE a bilancio nonché all'utilizzo del metodo semplificato).

Non è un caso che l'ammontare del disavanzo ordinario registrato al termine dell'esercizio 2020 sia molto simile nell'ammontare all'anticipazione di cassa non restituita al termine dell'esercizio ed iscritta tra i residui passivi per un ammontare di euro 2.382.312,31.

Né tale situazione può essere attribuita alla situazione pandemica verificatasi nel corso del 2020 in quanto l'Ente ha ricevuto trasferimenti dallo Stato compensativi delle mancate entrate del Tit. I. Difatti, ha accertato al Tit. II - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche - euro 2.308.209,74 di cui incassati 2.240.293,34 (nel 2019 la stessa entrata registrava accertamenti per euro 433.045,13 ed incassi per euro 422.203,77).

E' di tutta evidenza, quindi, che in mancanza dell'anticipazione di tesoreria l'Ente non sarebbe in grado di soddisfare le proprie obbligazioni, concretizzando i requisiti per la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi del comma 1 dell'art. 244 del Tuel².

L'anticipazione di tesoreria non può essere considerata uno strumento ordinario di finanziamento della spesa corrente dovendo l'Ente ricorrervi solo in presenza di situazioni di disallineamento temporale tra gli incassi ed i pagamenti ferma restando la copertura delle spese con le entrate iscritte in bilancio.

Invece, nel caso di specie, il Comune di Pescia evidenzia una vera incapacità di far fronte ai propri pagamenti ed il ricorso all'anticipazione di tesoreria è, pertanto, diventato "strutturale", integrando (dal momento che la stessa non viene mai interamente restituita al termine dell'esercizio) gli effetti di un vero e proprio "mutuo" atipico destinato a finanziare spese correnti.

Secondo la giurisprudenza contabile, l'utilizzo improprio delle anticipazioni di tesoreria (e delle entrate vincolate) rappresenta una elusione dell'art. 119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento. Senza dimenticare la mancata ricostituzione, al termine dell'esercizio, dei fondi vincolati usati per il finanziamento di spese correnti.

3) La posizione dell'Ente

I rappresentanti dell'Ente, intervenendo in adunanza pubblica, hanno condiviso la ricostruzione del magistrato istruttore ma hanno evidenziato la necessità di alcuni

² "Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste".

anni per ripristinare gli equilibri finanziari e di cassa affinché le misure messe in atto possano consentire da una parte di aumentare le proprie entrate e dall'altra risolvere la cronica incapacità di riscossione.

Le misure indicate dall'Ente sono di seguito elencate:

1) cessione degli impianti del "Coad" (consorzio in liquidazione da 15 anni): il 12 novembre 2021 si è svolta l'asta pubblica a seguito della quale gli impianti sono stati aggiudicati al Consorzio Torrente Pescia spa per un importo di euro 4.411.285,41 di cui euro 2.205.642 saranno versati a favore del Comune di Pescia (somma superiore di circa 400 mila euro rispetto a quanto iscritto a bilancio dall'Ente);

2) cessione delle quote della società "Acqua spa": l'Ente si attende un'entrata di oltre euro 1.800.000,00 ma la procedura di cessione è sospesa a causa del contenzioso promosso dal socio privato relativamente al valore da attribuire alle quote societarie e sulla cui durata non vi sono previsioni;

3) aumento degli oneri urbanistici in seguito all'auspicata approvazione del Piano Operativo prevista nel mese di dicembre 2021, oneri che secondo l'Ente registrano già allo stato attuale un significativo incremento del 40% rispetto agli incassi registrati nell'esercizio 2019;

4) gestione diretta dei parcheggi con introiti sperati nel corso dell'esercizio 2022 per oltre 300 mila euro;

5) lotta all'evasione tributaria, con la definizione di uno specifico progetto che prevede la riorganizzazione ed il potenziamento degli uffici al fine di abbattere l'ammontare dei residui attivi e recuperare i crediti fiscali (progetto non ancora realizzatosi per il blocco dei concorsi dovuto alla pandemia da Covid 19); inoltre, l'Ente sta valutando l'opportunità di affidare la riscossione dei tributi ad una ditta esterna;

6) avvio, a prescindere dal progetto sopra richiamato, delle procedure di recupero coattivo, mediante ingiunzione fiscale, di numerose entrate (sanzioni al codice della strada, rette asili nido, avvisi Imu e Ici, trasporto scolastico, mensa scolastica, Tares e Tari);

7) prosecuzione del piano delle alienazioni che ha portato ad incassi per euro 117.000,00 nel corso dell'esercizio 2021 e a probabili ulteriori entrate nel corso del 2022 per euro 32.500,00;

8) sul fronte della cassa, l'Ente evidenzia la riduzione dei tempi di pagamento nonché l'ammontare delle entrate da riscuote sino al termine dell'esercizio 2021: fondo solidarietà comunale per 703 mila euro, seconda rata Imu per circa 1 milione e ottocento mila euro, terza rata Tari per un milione e mezzo di euro.

4) Conclusioni della Sezione

Preliminarmente, il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta dell'Ente circa la necessità di impiegare più anni per ripristinare gli equilibri finanziari e di cassa.

Per quanto riguarda il disavanzo di amministrazione l'Ente ha in corso un piano di riequilibrio giunto alla nona annualità, motivo per cui l'Ente avrebbe già dovuto mettere in campo le misure necessarie a ripristinare gli equilibri adottando una sana e prudente gestione di bilancio. Ma ciò non è avvenuto. Ed altro tempo non è possibile concedere alla luce della normativa vigente, come già evidenziato al punto 1).

Neppure è ammissibile concedere altro tempo per il ripristino degli equilibri di cassa, essendo l'Ente da ormai molti anni in una situazione di "illegittimità" contabile, caratterizzata dall'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria in violazione dell'art. 119 della Costituzione.

Tra l'altro, molte delle misure indicate dall'Ente richiederebbero anni affinché si realizzino effetti rilevanti per il bilancio. Per alcune di tali misure, poi (quali la riorganizzazione dell'ufficio tributo o l'affidamento esterno del servizio di riscossione), la Sezione dubita che possano concretamente portare risultati positivi (come evidenziato dall'esperienza pressoché generalizzata delle altre Sezioni di controllo). Per altre, i risultati sono sospesi o solo sperati.

Non è possibile, quindi, confidare nelle misure proposte dall'Ente per risanare il bilancio del Comune di Pescia.

L'esame condotto sui dati finanziari e di cassa del Comune di Pescia, pertanto, evidenzia chiaramente una situazione ormai prossima al dissesto finanziario; quest'ultimo, però, deve essere considerato una *extrema ratio*, percorribile solo qualora non vi sia alcuna possibilità di risanare l'Ente.

Nel caso del Comune di Pescia vi è, forse, ancora una strada da percorrere rappresentata dall'unica misura proposta dall'Ente che possa realmente avere un impatto sul bilancio dell'Ente: la vendita degli impianti del consorzio "Coad" con l'entrata di prossimo accertamento pari ad oltre 2 milioni di euro.

Tale entrata, infatti, potrebbe soccorrere il bilancio dell'Ente sia relativamente al disavanzo finanziario che allo squilibrio di cassa.

Per ciò che concerne quest'ultimo l'Ente dovrà destinare l'intera somma riscossa alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria utilizzata dall'Ente al termine dell'esercizio finanziario 2021. Questo è un adempimento imprescindibile per consentire a questa Sezione di compiere ulteriori valutazioni sulla situazione finanziaria dell'Ente.

Come già più volte ricordato, non è più tollerabile la presenza di un'anticipazione di tesoreria non restituita al termine dell'esercizio (soprattutto nell'ammontare accertato dall'Ente alla fine dell'esercizio 2020), in quanto contraria ai principi contabili ma, ciò che più conta, violativa dell'art. 119 della Costituzione.

E' evidente che occorrerà attendere la conclusione dell'esercizio 2021 prima di poter valutare concretamente lo squilibrio di cassa esistente e gli effetti sullo stesso della gestione dell'esercizio in corso.

Qualora dovesse trovare soluzione la criticità relativa allo squilibrio di cassa, permane, poi, il problema del disavanzo di amministrazione, considerando che l'Ente registra al 31 dicembre 2020 un disavanzo ordinario pari ad euro 2.128.299,11 mentre l'obiettivo posto dal piano di riequilibrio pluriennale prevedeva la realizzazione di un disavanzo di euro 430.025,52.

Anche tale criticità potrebbe trovare soccorso nella vendita degli impianti del Consorzio "Coad".

Come evidenziato dai rappresentanti dell'Ente, l'Ente ha accertato l'entrata in esame a bilancio 2021 per euro 1.800.000,00 però, al giorno dell'adunanza pubblica ha impegnato solo una parte di tale entrata per finanziare il rimborso dei prestiti. Una parte cospicua dell'entrata (oltre alla maggiore entrata per euro 400.000,00

determinatasi dalla più favorevole aggiudicazione dell'asta, rispetto alle previsioni) non è stata impegnata e potrebbe essere portata in avanzo al termine dell'esercizio.

Secondo la normativa vigente, le entrate da alienazioni possono essere destinate a spese di investimento, riduzione del debito, salvaguardia degli equilibri di bilancio, ma solo con riferimento a squilibri di parte capitale.

Anche nella presente fattispecie, pertanto, le entrate da alienazione dovrebbero essere vincolate tra le quote destinate del risultato di amministrazione, non risultando utili allo scopo di ridurre il disavanzo di amministrazione.

In realtà, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 14 del 2013 ha ammesso la possibilità di destinare le entrate derivanti da alienazioni alla copertura del disavanzo oggetto della procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis.

La Sezione regionale remittente aveva posto il seguente quesito: *“se sia possibile derogare, in forza della specialità della normativa sul riequilibrio, agli attuali limiti stabiliti in materia di copertura di disavanzi di parte corrente con proventi derivanti da alienazioni immobiliari, similmente a quanto già avviene per gli enti in condizione di dissesto finanziario (artt. 244 segg. TUEL).*

La Sezione delle Autonomie, dopo aver fatto una disamina della disciplina vigente ha concluso con il seguente principio di diritto: *“I proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili non possono avere destinazione diversa da quelle indicate negli artt. 1, comma 443 della legge di stabilità 2013 e 193, comma 3, del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 444 della legge di stabilità 2013, salvo i casi contemplati dal TUEL in materia di dissesto (art. 255) e di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e per le finalità di cui all'art. 243-bis del TUEL, casi nei quali detti proventi concorrono a finanziare l'intera massa passiva”.* Secondo la Sezione la procedura di dissesto finanziario e quella di riequilibrio si configurano come discipline parallele, motivate dal fatto che in entrambi i casi è necessario fronteggiare una situazione di grave precarietà finanziaria dell'ente. La disciplina dettata dal comma 8, lett g, dell'art. 243-bis, non sembra, infatti, contenere alcuna limitazione circa la destinazione dei proventi delle alienazioni dei beni patrimoniali disponibili in quanto, come avviene nel caso del dissesto, si tratta di risorse destinate al finanziamento complessivo della massa passiva, il cui utilizzo è evidentemente giustificato dall'accertata insufficienza delle altre risorse attivate dall'ente e provenienti dal proprio bilancio.

Pertanto, l'Ente, sulla scorta della citata questione di massima, potrà destinare l'entrata da alienazione, quanto meno per la parte che residua al termine dell'esercizio 2021, per ripianare il disavanzo di amministrazione.

Tale scelta appare inevitabile in quanto è ormai improbabile, ad un anno dalla conclusione del piano di riequilibrio, che l'Ente possa ripianare il disavanzo con risorse ordinarie. Anche per il disavanzo finanziario, una valutazione positiva potrebbe discendere dal rapporto tra l'entrata in esame e l'ammontare del disavanzo registrato al termine dell'esercizio 2020 ma sarà necessario attendere gli esiti del consuntivo 2021 al fine di valutare concretamente l'ammontare del risultato di amministrazione e l'eventuale persistenza di un disavanzo finanziario.

Pur riconoscendo che in tal modo vengono sacrificati i futuri investimenti ma purtroppo tale scelta è una gravosa conseguenza delle precedenti gestioni

caratterizzate da poca avvedutezza e mancato rispetto dei principi di sana e prudente gestione finanziaria.

Infine, l'Ente dovrà tener conto anche di altre problematiche che possono aggravare la situazione finanziaria e di cassa: ci si riferisce in particolare al contenzioso in atto relativo alla causa "Pe.Par", le cui criticità appaiono peraltro meno rilevanti di quanto inizialmente riflesso nella deliberazione n. 85/2020. Difatti, a fronte di una richiesta danni nei confronti dell'Ente di oltre 5 milioni di euro, in data 30 settembre 2021 il CTU ha depositato la propria bozza di relazione peritale (la versione definitiva è in corso di deposito), dalla quale emerge una responsabilità per gravi carenze della Pe.Par. in sede di progettazione di uno dei parcheggi oggetto del progetto di finanza ed in ogni caso un valore delle asserite perdite ridimensionato rispetto alla domanda giudiziale: si legge nella perizia che *"il reddito operativo non percepito (ricavi meno i conseguenti costi e spese di struttura) nel periodo 1/01/2016 - 31/07/2019 ammonta a € 111.333; il mancato introito derivante dalla possibilità di concedere a terzi, i posti auto realizzati, in diritto di superficie di 99 anni viene determinato in ragione di € 353.788"*. Quindi un danno potenziale di circa 465 mila euro.

E' comunque necessario che l'Ente provveda ad accantonare nei prossimi esercizi finanziari le somme necessarie a coprire l'eventuale rischio di soccombenza; accantonamento a rendiconto in quanto, si ricorda, che non è sufficiente l'accantonamento nel bilancio di previsione.

Infine, l'Ente dovrà dare copertura anche al debito relativo al contributo dovuto alla "Società della Salute" riferito agli esercizi 2018/2021 per la quota non coperta dal bilancio, pari ad oltre 265 mila euro.

PQM

La Sezione regionale di controllo per la Toscana

ACCERTA

- l'errata determinazione del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2018;
- l'errata composizione del risultato di amministrazione per gli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020;
- l'errata determinazione dei flussi di cassa vincolata;
- il disavanzo di amministrazione ordinario al 31 dicembre 2020 nell'ammontare di euro 2.128.299,11;
- la mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria al 31 dicembre 2020 per un ammontare di euro 2.382.312,31;
- lo squilibrio di cassa per un ammontare di euro 3.220.940,75.

DISPONE

- 1) che l'Ente adotti le misure correttive idonee:
- a finanziare la quota di disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2020 (o nel diverso ammontare accertato al termine dell'esercizio 2021);
 - a ripianare l'anticipazione di tesoreria nei termini indicati in parte motiva;
 - a rappresentare correttamente i dati di rendiconto, riferiti al risultato di amministrazione, attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare con riferimento agli esercizi finanziari dal 2017 al 2020;
- 2) che tali misure, ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, siano adottate entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio da remoto del 2 dicembre 2021.

Il relatore
Francesco Belsanti
(firmato digitalmente)

Il presidente
Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 24 dicembre 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio Felli
(firmato digitalmente)